

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***QUALITÀ E ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI  
PROVA, CONTROLLO DEI PROCESSI, INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMA DI  
GESTIONE SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI***

***N° 1196 del 02/08/2021***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA RINNOVO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO ANNO 2022 DEL SOFTWARE TOPOGRAFICO TOPKO TM. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA SIERRASOFT S.R.L. NEL BANDO "BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO". CIG: Z883296CA5.
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Luciana Di Croce
Posizione Organizzativa	Massimo Giusti

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE** l'Arta, con Determina Dirigenziale n°1015 del 05.12.2007, ha provveduto ad acquistare, nell'ambito della *"Convenzione Arta-Guardia di Finanza - Rilevamento e contrasto alle fonti di inquinamento nel territorio della Regione Abruzzo"*, alcuni software già in dotazione all'Agenzia per la gestione dei rilievi planimetrici di cartografia, dalla ditta INGHEO S.a.s. di Chieti (CH), distributore di zona della SIERRASOFT, società produttrice degli stessi;

**CHE** con Determina Dirigenziale n°329 del 22.04.2009 si è provveduto ad un successivo aggiornamento (da 12 a 14), per la durata di 12 mesi e quindi fino al 14.12.2011, dei software in oggetto dalla ditta SIERRASOFT S.r.l. di Pordenone, distributrice dei suddetti programmi;

**CHE** la fornitura del rinnovo del servizio annuale di assistenza ed aggiornamento del software di cui trattasi è stata affidata annualmente sempre alla medesima ditta fornitrice dello stesso, la SIERRASOFT S.r.l. di Pordenone, con le seguenti Determine Dirigenziali:

Determina Dirigenziale n°329 del 22.04.2009,  
Determina Dirigenziale n°1142 del 02.12.2011,  
Determina Dirigenziale n°178 del 21.02.2013,  
Determina Dirigenziale n°1591 del 15.12.2015,  
Determina Dirigenziale n°1055 del 15.09.2016,  
Determina Dirigenziale n°901 del 27.09.2017,  
Determina Dirigenziale n°950d del 30.09.2018,  
Determina Dirigenziale n°1493 del 26/09/2019  
Determina Dirigenziale n°1531 del 15/10/2020;

**VISTI** gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente *"Unità organizzativa responsabile del procedimento"*, *"Responsabile del procedimento"* e *"Compiti del responsabile del procedimento"*;

**VISTE** le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento ("RUP") per l'affidamento di appalti e concessioni"*;

**RITENUTO** di individuare nella persona della D.ssa Luciana Di Croce, Direttore dell'Area Tecnica, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016

**VISTO** l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**VISTA** la necessità di effettuare la fornitura del rinnovo 2022 del suddetto software, segnalata da parte del RUP con la trasmissione del Preventivo-Quotation 513-2021 del



08.07.2021 (**Allegato 1**), fornito dalla ditta SIERRASOFT S.r.l. per il rinnovo 2022 della Licenza d'uso del software in oggetto, nel quale sono riportati i seguenti prezzi, così come di seguito indicato:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà	Importo
IT.TPS22M01GB	RINNOVO GOLD SUBSCRIPTION 2022 (chiave SIHU1023) Gold Subscription 2022 per licenza d'uso perpetua sw Topko Survey con Gold Subscription 2021	1	€ 110,00
IT.LDP22M01GB	Gold Subscription 2021 per licenza d'uso perpetua sw SierraSoft Land con Gold Subscription 2021	1	€ 290,00
			€ 400,00
			€ 88,00
			€ 488,00

**ACCERTATA** la congruità dell'offerta da parte del RUP, il quale sottoscrive tale documento per accettazione;

**CONSIDERATO** che la scelta del fornitore deriva dall'utilizzo già da diversi anni da parte dell'Agenzia del software in questione, di conseguenza è opportuno che il rinnovo dello stesso sia affidato alla medesima ditta fornitrice dello stesso;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91), nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla seguente normativa:

- Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 *"Proroga e definizione di termini"* (G.U.R.I. 30.12.2016 n. 304), convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. 28.02.2017 n. 49)
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, (*"Decreto correttivo"*) *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U.R.I. 05.05.2017 n. 103)
- Legge 27.12.2017 n. 205 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* (G.U.R.I. 29.12.2017 n. 302)
- Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"* (G.U.R.I. 14.12.2018 n. 290)
- Legge 3 maggio 2019, n. 37 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"* (G.U.R.I. 11.05.2019 n. 109)
- Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (*"Sblocca Cantieri"*) (G.U.R.I. 18.04.2019 n. 92), convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. 17.06.2019 n. 140)
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"* (Decreto *"Fiscale"*) (G.U.R.I. 26.10.2019 n. 252), convertito con modificazioni con Legge 19.12.2019 n. 157 (G.U.R.I. 24.12.2019 n. 301)
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario"*



*nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (Decreto "Cura Italia") (G.U.R.I. 17.03.2020 n. 70), convertito con modificazioni con Legge 24.04.2020 n. 27 (G.U.R.I. 29.04.2020 n. 110)

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (Decreto "Rilancio") (G.U.R.I. 19.05.2020 n. 128), convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77 (G.U.R.I. 18.07.2020 n. 180)
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto "Semplificazioni") (G.U.R.I. 16.07.2020 n. 178) convertito con modificazioni con Legge 11.09.2020 n. 120 (G.U.R.I. 14.09.2020 n. 228) -

**VISTO** l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

**RILEVATO**, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

**VISTO** che il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120, che all'art. 1, comma 2, lett. a) prevede, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici, che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 e l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;

**VISTO** l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

**VISTO** l'art.63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *"nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti"* (comma 1), specificando che



*“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata....” (comma 2) “...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza è assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;*

**PRESO ATTO** della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

**VISTO** l’art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

**CONSIDERATO** che la fornitura del rinnovo annuale della licenza per il software di cui trattasi, che risulta necessaria alla corretta e piena utilizzazione dello stesso, risulta essere una consegna complementare effettuata dal fornitore originario, ovvero la ditta SIERRASOFT Srl, produttrice del software di cui trattasi, in quanto la fornitura di un qualsiasi materiale prodotto da una ditta può senza alcun dubbio essere considerata complementare alla fornitura dello strumento, nel caso specifico il software TOPKO TM e di conseguenza l’eventuale affidamento ad altra società porterebbe incompatibilità e difficoltà tecniche consistenti;

**DATO ATTO** che i presupposti per l’affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP – Direttore dell’Area Tecnica;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative del prodotto di cui trattasi, il quale, consistendo in un aggiornamento del software già in dotazione prodotto in esclusiva dalla ditta SierraSoft S.r.l., deve necessariamente essere prodotto e fornito dalla medesima ditta fornitrice del software sul quale deve essere eseguito, al fine di garantirne il corretto funzionamento e la totale compatibilità con il software stesso;

**CONSIDERATO** l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L’ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

**CONSIDERATA** la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli



*operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC e i relativi aggiornamenti;*

**VISTO** l’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all’art.1 comma 1;

**VISTO** l’art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

**VISTO** il disposto dell’art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l’articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

**VISTO** l’articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell’elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

**VISTA** la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all’art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria da parte del RUP si è accertato che, alla data di adozione della presente determinazione, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene sopra indicato (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.), mentre è possibile reperirli sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

**VISTO** l’art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

**VISTO** che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D.lgs.50/2016;

**VISTO** che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l’art. 58 del D.lgs.50/2016;

**VISTO** l’art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016) il quale prevede





che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

**RITENUTO** quindi, al momento, che il mercato elettronico di Consip spa (MEPA), al quale si ricorre per detta fornitura, possa rientrare nella modalità prevista dalla norma sopra indicata;

**RITENUTO**, seppure l'ammontare di spese del servizio non sia superiore ai 5.000,00 euro esclusa IVA, di concludere l'iter dell'acquisto mediante Trattativa Diretta sul Mepa, trattandosi di un software e quindi di un bene informatico;

**RILEVATO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa "**BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO**", nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del bene oggetto della presente determinazione;

**RITENUTO** di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

**DATO ATTO** che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

**TENUTO CONTO** che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;

**DARE ATTO** dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

**CONSIDERATO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008;

**CONSIDERATO** che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta SIERRASOFT S.R.L ed acquisita al ns.Prot.n°0036862 del 22/07/2021 (**Allegato 2**);



**ACQUISITA** la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale non risultano annotazioni;

**DATO ATTO** che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta SIERRASOFT S.R.L. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL\_27864829 con scadenza validità 14/10/2021 (**Allegato 3**);

**PRESO ATTO** che sta procedendo sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, ai controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia di affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

**VISTA** tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

**RITENUTO** che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento diretto sopra richiamato;

**PRECISATO**, in base a quanto disposto dalle suddette linee guida, che:

- il fine che si intende perseguire con la fornitura di cui alla presente procedura è quello di consentire il corretto utilizzo di un software utilizzato per le attività imposte all'Agenzia dalla legge istitutiva,
- l'oggetto della fornitura è il rinnovo del software topografico TOPKO,
- la modalità di scelta del contraente tramite gara telematica sul sistema MePA con trattativa diretta;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 19/11/2020 di adozione del bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 03/03/2021 di adozione della prima variazione al bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTA** la D.G.R. N. 207 del 22/04/2021 con cui la Regione Abruzzo ha approvato il bilancio di Previsione 2021/2023 di ARTA ABRUZZO e la prima variazione allo stesso, ai sensi dell'Art. 8 c. 8 della L.R. 64/98 ARTA;

**DATO ATTO** che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

**VISTO** che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

**RICHIAMATA** la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa di € 488,00





IVA compresa sul capitolo 1.03.1.03.450.0 denominato "ASSISTENZA SOFTWARE" del bilancio finanziario anno 2022;

**TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z883296CA5**, che si allega alla presente (**Allegato 4**);

**ACQUISITO** il documento Prot.n°0036864 del 22/07/2021 allegato (**Allegato 5**), con cui la società "SIERRASOFT S.R.L" comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

### DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura del rinnovo assistenza ed aggiornamento anno 2022 del software topografico TOPKO TM, utilizzato per la gestione dei rilievi planimetrici di cartografia, a seguito dell'istruttoria/indagine di mercato condotta dal RUP, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art. 36 del D.Lgs.50/2016, con inoltro di Trattativa Diretta al fornitore SIERRASOFT S.r.l., abilitato al bando "**BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO**";
- 2) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Luciana Di Croce, Direttore del Distretto prov.le di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;
- 3) **DI STABILIRE** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di Euro 488,00, al lordo di IVA al capitolo 1.03.1.03.450.0 denominato "ASSISTENZA SOFTWARE" del bilancio finanziario anno 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ai controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia e all'importo dell'affidamento (possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, verifica regolarità contributiva tramite DURC online) e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa in quanto gli stessi hanno dato esito regolare;
- 6) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica



debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;

7) **DI DARE ATTO** che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito da parte dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG identificativo della presente fornitura: **Z883296CA5**;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

9) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

Data, 02/08/2021

GIUSTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

